

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 95/2024

sul ricorso in materia pensionistica n. **68572**, depositato in data 5 novembre 2021, proposto da

P. M., nato a OMISSIS, c.f. OMISSIS, residente in OMISSIS rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Tommaso Montorsi del Foro di Modena, c.f. MNTTMS77E22B819A, con studio in Modena, Via Cesare Battisti n. 5, PEC: tommaso.montorsi@ordineavvmodena.it e fax: 059-221509; **- parte ricorrente -**

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 80078750587;

Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS – Direzione Provinciale Chieti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS – Direzione Provinciale Messina, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore;

- parte resistente non costituita -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Rilevata, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024, l'assenza di soggetti aventi titolo a comparire.

FATTO E DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente - Ufficiale dei Carabinieri in congedo - ha instaurato il presente giudizio per ottenere la rideterminazione, la riliquidazione ed il pagamento del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, con applicazione di ogni beneficio economico che l'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: "- *annullare il trattamento pensionistico attribuito al ricorrente con determina di pensione […], emessa dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione provinciale di Chieti, nella parte in cui non prevede l'applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio;*

- accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2%

dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, con applicazione di ogni beneficio economico che l'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede a partire dal comma 1, avendo militato dalla data del 30.11.1979 e fino al 30.12.2017 nella categoria dei Sottufficiali dei Carabinieri, e con riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;

- condannare l'amministrazione intimata alla conseguente rideterminazione e/o riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e al riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio."

Con nota del 29 aprile 2022, l'avv. Montorsi ha reso noto che il sig. P. è deceduto in data 9.04.2022.

Con decreto del 2 gennaio 2023, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 18 maggio 2023.

Nel corso dell'udienza del 23 marzo 2023, rilevata l'assenza delle parti, con ordinanza a verbale, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 108 c.g.c.

In assenza di iniziative delle parti finalizzate alla prosecuzione e/o riassunzione dell'azione, è stata fissata nuova udienza d'ufficio.

All'udienza del 22 febbraio 2024 nessuno è comparso.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 109 c.g.c., il processo dichiarato interrotto può essere proseguito o riassunto nel termine

di tre mesi dall'evento interruttivo dalla parte che vi abbia interesse, in mancanza di tali iniziative il processo si estingue.

Nel caso in esame, nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione e/o riassunzione del giudizio nel termine di legge.

Il giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 109, comma 6 c.g.c.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente)*

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 febbraio 2024

Pubblicata l'1 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)